

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1956

(35^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione » (1254-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 414, 415, 416, 417
AZARA	414, 415, 416
MAGLIANO	415
PANNULLO	415, 416
ROMANO, relatore	415, 416
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	416

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	424, 426, 427
AZARA	426
GAVINA	427
MARZOLA	426
PICCHIOTTI	424, 426
ROMANO, relatore	424
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	425, 426

« Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, numero 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere » (1461) (D'iniziativa del deputato Amatucci) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 417, 418
AZARA	418
PAPALIA	417
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	417

« Inclusionione dei Tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente e di Procuratore della Repubblica e magistrati di Corte d'appello in funzione di Consigliere istruttore e di Procuratore aggiunto della Repubblica » (1462) (D'iniziativa dei deputati Carcaterra ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	419, 420
PAPALIA	419
ROMANO	419, 420
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	419

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemi, Franza, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pellegrini è sostituito dal senatore Asaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione** » (1254-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale, magistrati di Corte di appello che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a trenta per la Corte e a dieci per la Procura generale e magistrati di tribunale in numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di Corte d'appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione alla categoria superiore,

non siano dichiarati idonei o promovibili per merito distinto.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la Corte stessa.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha, a suo tempo, approvato questo disegno di legge. Trasmesso il provvedimento alla Camera dei deputati, questa ha apportato una modifica all'articolo unico; la modifica riguarda il numero massimo dei magistrati di Corte di appello che possono essere applicati alla suprema Corte: tale numero è stato elevato da venti a trenta.

Eccettuata questa variazione, il disegno di legge è stato approvato dalla competente Commissione della Camera nello stesso testo già da noi approvato.

Desidero comunque fare una osservazione (parlo naturalmente come membro della Commissione): l'organico dei magistrati è quello che è in Italia, per cui, se noi continuiamo a togliere alle sedi periferiche, alle Corti d'appello ed ai Tribunali, dei magistrati, è evidente che mentre potenziamo la suprema Corte depauperiamo le Magistrature di merito e gli Uffici requirenti. Mi chiedo, pertanto, se il numero di trenta, approvato dalla Camera, non sia eccessivo.

AZARA. Vorrei rispondere all'osservazione del nostro Presidente. La situazione della magistratura è molto difficile. Come vi può anche testimoniare l'onorevole Sottosegretario di Stato, se la Corte di cassazione non va bene, se non funziona in modo perfetto, fa andare male tutte quante le altre giurisdizioni, sia per il lavoro in sé, sia per i riflessi che l'attività della Cassazione ha nei confronti delle altre giurisdizioni.

Quindi è innanzitutto in Cassazione che dobbiamo normalizzare la situazione, perchè, altrimenti non andranno bene nè le Corti di merito nè la suprema Corte.

Il disegno di legge al nostro esame ha proprio questa finalità e per questo l'abbiamo l'altra volta approvato. Ora l'emendamento che la Camera ha apportato tende per l'appunto ad aumentare di pochi magistrati...

PRESIDENTE. Ben di dieci!

AZARA. Comunque non si tratta di un forte aumento, anche se si pensa che il numero dei magistrati della Corte di cassazione non è eccessivo per le esigenze, che io ben conosco, della Corte stessa.

Ricordo inoltre che è iscritto al nostro ordine del giorno un disegno di legge, relativo ai tribunali di Bari e di Catania, in base al quale altri due magistrati vengono sottratti alla Corte di cassazione.

C'è poi da ricordare che vi sono consiglieri di Cassazione che hanno altri incarichi. E la prova evidente di tutto questo è che oggi si riunisce la Corte di cassazione con 17 18 20 cause per udienza, in civile, ed, in penale, con 40 e più processi, anzi fino a 60, come mi suggerisce l'amico Pannullo, che è presidente di una delle sezioni della Corte di cassazione.

Ora, se le cose vanno così, noi facciamo indubbiamente giustizia, ma questa è fatta *un pochino all'ingrosso*, perchè in questa situazione le cause non possono essere materialmente studiate a fondo

Ho detto quanto la mia esperienza mi suggeriva e, in conseguenza, sono dell'avviso di approvare la modifica apportata al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

ROMANO, *relatore*. Durante la prima di discussione di questo disegno di legge, che fu approvato nel testo proposto dal Governo, si rilevò da parte mia e da parte di qualche altro collega che si può ricorrere a questo sistema delle applicazioni in periodi eccezionali, per ragioni contingenti, ma che questo non è un sistema che sia opportuno adottare in via normale, perchè, se effettivamente c'è bisogno di aumentare l'organico dei magistrati di Cassazione, non si può sempre ricorrere a questo espediente.

Si disse, allora, che questo espediente delle applicazioni crea preoccupazioni nell'ambiente della magistratura. Sappiamo che queste applicazioni si fanno per facilitare, per accelerare la carriera di determinati individui. Pur troppo si tratta sempre di magistrati che risiedono a Roma!

Io difendo la periferia, e voglio eliminare lo stato di privilegio di quelli che stanno al

centro. Ora, aumentare da 20 a 30 il numero dei magistrati applicati alla Corte di cassazione può forse voler dire andare incontro ad altri aspiranti a queste applicazioni.

Sarei pertanto favorevole a lasciare invariato il numero che fu approvato dalla Commissione del Senato e pregherei al tempo stesso il Governo di voler risolvere per l'avvenire questo problema dell'insufficienza dell'organico dei magistrati. Si aumenti l'organico, se questo deve essere aumentato a causa del lavoro della Corte di cassazione, ma si elimini questo sistema delle applicazioni, che lascia dei sospetti e crea dubbi e preoccupazioni nella magistratura e che serve — è notorio — per favorire la carriera di determinati individui, che sono poi i soliti figli di papà...

A Roma diventano tutti grandi uomini; una persona di grande cultura, che a Catania, a Torino, a Firenze è zero, arrivato a Roma diventa un Papiniano.

Ecco perchè sono contrario alle applicazioni, che abolirei, e spero che il Governo sia del mio stesso avviso.

MAGLIANO. Vorrei far presente soltanto, a titolo di informazione, perchè l'ho rilevato nello studio del bilancio, che la Corte di cassazione ha un numero di organico di 64 magistrati ed invece ve ne sono in servizio 89; poi vi sono i consiglieri in soprannumero, che sono 37 e in più ci sarebbero questi applicati.

PANNULLO. Nella precedente discussione, espressi tutte le mie perplessità in ordine alla questione dell'organico della Corte di cassazione.

Dal momento che questo aumento del numero degli applicabili alla Corte di cassazione è stato approvato dalla Camera, io direi di lasciarlo stare. Confermo che realmente la Corte di cassazione è oggi oberata di lavoro al punto che si va all'udienza civile con 18 20 ricorsi ed a quella penale perfino con 60 ricorsi.

Io sono pertanto favorevole a questo piccolo aumento, perchè togliere qualche consigliere dalle altre Corti non pregiudica nulla...

PRESIDENTE. Sono 30 consiglieri, senatore Pannullo!

PANNULLO. Non importa, comunque non è gran che rispetto all'esigenza della funzionalità della Corte di cassazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Evidentemente, la strada maestra sarebbe stata quella dell'aumento della pianta organica della Corte di cassazione. Peraltro, gli onorevoli senatori sanno quali siano le difficoltà di un aumento di pianta organica e proprio per riuscire a venire incontro alle esigenze, che sono particolarmente gravi ed urgenti, della Cassazione, in attesa della modifica della pianta organica, il Ministero ha approvato questa soluzione, che già era in atto, ed ha chiesto che venisse migliorata ed aumentata.

Capisco bene che il portare, quali applicati, 30 magistrati di Corte d'appello in Cassazione vuol dire sottrarre altrettanti magistrati alle Corti d'appello. Mi pare, comunque, particolarmente valido quanto detto dal senatore Azara: se un imperfetto funzionamento delle Corti d'appello può essere deprecato, un'imperfezione della Corte di cassazione si riflette su tutta la situazione della giustizia in Italia. Quindi si determinerebbero ripercussioni e danni ben maggiori.

Vorrei aggiungere, a quanto è stato detto, dei dati statistici, e cioè che, dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 1955, n. 517, quella relativa alla modifica della procedura penale, l'aumento della pendenza in materia penale è stato di 5.098 ricorsi (da 15.819 nel luglio 1955 a 20.917 nel gennaio 1956); tale aumento può per la quasi totalità attribuirsi alla diminuzione delle pronunce di inammissibilità in camera di consiglio.

Infatti, contro 9.967 ricorsi decisi in camera di consiglio nel periodo tra il luglio e il dicembre 1954, ve ne sono stati 5.618 esauriti nello stesso modo nel corrispondente periodo tra il luglio e il dicembre 1955, con una diminuzione di 4.349 pronunce.

Ho voluto aggiungere questi dati per dimostrare quale imponente lavoro pende innanzi alla Corte di cassazione, in sede civile e in sede penale, lavoro che giustifica questa richiesta, che il Governo ha fatto, di aumento dei magistrati di appello da applicare alla Corte di cassazione.

Vorrei poi aggiungere qualche cosa per rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte. Innanzitutto una, più amara, da parte del senatore Romano. Non entro in quella argomentazione fondata, come dire, su pannelle estremamente negative: soltanto, se la richiesta è che i trenta magistrati delle Corti di appello non siano tutti esclusivamente di Roma, io mi impegno a segnalare questo auspicio della Commissione al Ministro Guardasigilli.

Aggiungo che a me sembra opportuno che queste applicazioni avvengano non nei confronti di magistrati che siano stati appena promossi in Appello, ma di coloro che hanno compiuto un minimo di esperienza in gradi di Appello.

Anche questa richiesta presenterò al Ministro Guardasigilli per la designazione dei magistrati di Appello che dovranno essere applicati in Cassazione.

PRESIDENTE. Secondo il testo approvato da la Camera, il numero di magistrati da applicare sarebbe di trenta per la Corte di cassazione e di dieci per la Procura generale. Poi sarebbero ancora da applicare magistrati di tribunale in numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale. Quindi, in totale, il numero dei magistrati che dovrebbero essere applicati sale a ben 65. Questo è il punto, a mio parere, grave.

ROMANO, *relatore*. Ho apprezzato moltissimo l'assicurazione data dall'onorevole Sottosegretario, di evitare cioè che il magistrato appena promosso in Corte di appello sia subito applicato in Cassazione. Il che denoterebbe quell'inconveniente cui amaramente alludevo io. Si può infatti, giustificare in qualche modo l'applicazione di magistrati di Appello alla Cassazione dopo un certo numero di anni, ma non mi so spiegare perchè si debbano applicare magistrati di Tribunale appena promossi.

AZARA. Vorrei completare quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato e chiarire anche la situazione prospettata dal senatore Romano.

I magistrati di Tribunali applicati alla Cassazione non fanno servizio di udienza; quindi,

ai fini della decisione delle cause non contano, ma fanno quell'altro servizio preparatorio, che è utilissimo e senza il quale la Corte non potrebbe andare avanti, il servizio del massimario.

Quanto poi alle promozioni dei magistrati che sono applicati alla Cassazione, la situazione è ben diversa, perchè io ho fatto parte di commissioni di concorso e posso assicurare che il fatto di essere applicato non influisce; tanto è vero che ci sono dei magistrati applicati da 4 o 5 anni che non sono stati affatto promossi e che per vari concorsi sono rimasti soccombenti. Il che significa che questi magistrati hanno già 8 o 9 anni di anzianità e non sono stati promossi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do nuovamente lettura del primo comma dell'articolo unico nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale, magistrati di Corte di appello che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a trenta per la Corte e a dieci per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità ».

Metto ai voti questo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Amatucci: « Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere » (1461) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Amatucci: « Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Nacucchi, ritengo che l'onorevole Sottosegretario potrà lui stesso rapidamente informarci in merito a questo provvedimento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La proposta di legge del deputato Amatucci ha trovato un favorevole accoglimento da parte del Ministero.

Come ricorderanno, per iniziativa del senatore Zoli, fu costituito un nuovo capitolo di bilancio di 300 milioni di cui 150 milioni per i patronati delle carceri, somma da distribuirsi alle varie Procure della Repubblica, e 150 milioni per l'assistenza agli scarcerati.

Rimanendo sotto questa voce il capitolo di bilancio, il Ministero si è trovato nella impossibilità di dare anche una sia pur minima assistenza alle famiglie dei carcerati e ai minori (i quali ultimi sono quelli che hanno un particolarissimo bisogno di assistenza) perchè non era facile ottenere la registrazione dei decreti da parte della Corte dei conti, per la dizione estremamente ristretta che era stata data a questo capitolo di bilancio.

Si chiede, pertanto, con questo provvedimento, che la dizione venga allargata e che l'articolo 2 della legge 9 agosto 1954 sia sostituito dal seguente: « La somma suindicata sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle Istituzioni aventi per scopo la assistenza alle famiglie degli internati negli istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti istituti ».

In questa maniera riusciremo ad aiutare le famiglie degli internati ed i dimessi che si trovino in particolare condizioni di bisogno.

PAPALIA. In passato, questa Commissione espresse il voto che il ricavato del lavoro dei carcerati fosse devoluto a favore dell'assistenza per queste persone.

I detenuti, come si sa, lavorano per conto dell'Amministrazione, a favore dell'Ammini-

strazione stessa o di altri enti; questo lavoro è remunerato in misura minima e una parte dei proventi va all'Amministrazione. Questa parte, che è notevole, potrebbe servire proprio per incrementare questo capitolo che è molto trascurato, mentre è relativo ad un problema molto importante poichè si tratta di provvedere ai detenuti liberati e che spesso sono suscettibili di un completo recupero sociale.

Al riguardo debbo dire che ci si era proposti di redigere addirittura un disegno di legge, da sottoporre all'approvazione del Parlamento, ma se questo venisse per iniziativa del Governo, dato che siamo tutti d'accordo, si accelererebbe senz'altro la procedura.

PRESIDENTE. Personalmente sono d'accordo, ma è evidente che ci vorrebbe una proposta di legge a sè stante. La possiamo comunque sempre fare.

AZARA. Mi sembra che il concetto che esprime il senatore Papalia sia già indicato nell'articolo 2 dell'attuale disegno di legge.

Evidentemente in questa direzione si vuole continuare a camminare; credo, comunque, che la proposta del collega Papalia possa formare oggetto di un ordine del giorno da parte della Commissione, perchè siamo perfettamente d'accordo che i denari impiegati a questo scopo sono quelli meglio spesi.

PRESIDENTE. Come ha già ricordato lo onorevole Sottosegretario, per questa stessa materia la nostra Commissione (ed io ero il relatore) ha discusso ed approvato un disegno di legge del senatore Zoli nel marzo 1954, disegno di legge che poi diventò legge n. 633 in data 9 agosto 1954, che erogava la somma di 300 milioni da destinare alla assistenza ai liberati dal carcere e che era distribuita per lire 150 milioni a favore dei Consigli di patronato e per 150 milioni alle Istituzioni aventi scopi di assistenza ai liberati dal carcere.

L'onorevole Amatucci, nel suo disegno di legge contenente modificazioni alla legge Zoli 9 agosto 1954, n. 633, vuol dividere diversamente i 300 milioni e propone che la somma

sia destinata a favore dei Consigli di patronato e delle Istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti istituti.

Mi sembra che lo scopo che si propone l'onorevole Amatucci sia ben raggiunto con il disegno di legge in esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, alla discussione degli articoli.

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 633, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956, è stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 633, è sostituito dal seguente:

« La somma suindicata sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti istituti ».

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Carcaterra ed altri: « Inclusioni dei Tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente e di Procuratore della Repubblica e magistrati di Corte d'appello in funzione di Consigliere istruttore e di Procuratore aggiunto della Repubblica » (1462) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Inclusioni dei Tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente e di Procuratore della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di Consigliere istruttore e di Procuratore aggiunto della Repubblica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Monni, relatore su questo disegno di legge, è attualmente impegnato presso la Commissione dell'agricoltura. In attesa che intervenga alla nostra riunione, credo che possiamo innanzi tutto ascoltare quanto può dirci, sul disegno di legge l'onorevole Sottosegretario.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le obiezioni che nacquero alla Camera in merito a questo provvedimento non furono sul problema principale, cioè che ai due Tribunali di Bari e di Catania fossero assegnati magistrati di Cassazione a capo dell'ufficio giudicante e di quello referente, ma sul movimento che automaticamente si determinava per questa decisione.

Chiesero allora i componenti della Commissione di giustizia della Camera che non si avvantaggiassero solo le sedi di Bari e di Catania, ma, possibilmente, qualche altra sede, che nel frattempo aveva fatto presente di avere una particolare scarsità di magistrati.

Vi fu un rinvio per cercare, con questo piccolissimo movimento nelle tabelle organiche, di accontentare qualche altra sede. Fatto questo, la Camera diede volentieri la sua adesione.

PRESIDENTE. Mi comunicano in questo momento che il senatore Monni è ancora impegnato presso la Commissione di agricoltura ed anzi sta parlando nella sua qualità di relatore di un disegno di legge.

Interpello la Commissione per sapere se ritiene opportuno procedere all'ulteriore esame del presente disegno di legge in assenza del relatore o se, invece, preferisce rinviare la discussione.

ROMANO. Data la chiarezza del disegno di legge, credo che possiamo egualmente procedere nella discussione, tanto più che il senatore Monni mi ha già dichiarato di essere favorevole all'approvazione del progetto in esame.

PAPALIA. Anche a me sembra che potremmo procedere nella discussione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni in senso contrario, procediamo ulteriormente nella discussione di questo disegno di legge.

PAPALIA. Come risulta da segnalazioni ripetutamente inviate al Ministero di grazia e giustizia, ed anche dai miei interventi in sede di discussione del bilancio, il Tribunale di Bari ha un lavoro che è molto più forte di quello di altri tribunali.

Presentai a suo tempo delle statistiche da cui risultava che Firenze, Bologna, Venezia, ad esempio, hanno un lavoro molto minore, per cui era opportuno un potenziamento del Tribunale di Bari.

Questa proposta venne accettata dal Ministro dell'epoca, ma, per le solite vicende, la soluzione di questo problema ha subito tanti rinvii e non ha avuto pratica attuazione.

Lo spostamento incide in misura non notevole, perchè un Presidente di sezione è già a Bari. Anche sotto il profilo finanziario la Commissione competente ha ritenuto che il movimento si possa fare, perchè non reca aggravati al bilancio.

Concludendo, dichiaro di essere favorevole al disegno di legge in esame e invito la Commissione ad esprimersi anch'essa favorevolmente.

ROMANO. Sin dalla passata legislatura mi sono interessato della situazione del Tribunale di Catania e sono quindi lieto che questa aspirazione di Catania possa essere finalmente tradotta in legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domani da di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La tabella *L* annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e le tabelle *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, è sostituita dalla

tabella *F* annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

Ai magistrati che, per effetto della modificazione o della riduzione dell'organico degli uffici indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, ad altra sede, giusta l'articolo 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è attribuita l'intera indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge avrà completa attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

TABELLA A.

Tribunali ai quali sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidenti e di procuratori della Repubblica e magistrati di Corte d'appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della Repubblica.

S E D I	Magistrati di Corte di cassazione		Magistrati di Corte d'appello	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratore aggiunto della Repubblica
Bari .	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1
<i>Omissis</i>				
Totale .	11	11	11	11

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*
(È approvata).

Visto: *Il Ministro per il tesoro*

TABELLA B.

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alla Corte di cassazione.

	<i>Omissis.</i>
Consiglieri	119
	<i>Omissis</i>
Totale	— 164 =
	<i>Omissis.</i>

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*
(È approvata).

Visto: *il Ministro per il tesoro*

TABELLA C.

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alle Corti di appello.

S E D I	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori Generali	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Bari	1	4	21	1	—	4
Catania	1	4	21	1	—	6
Milano	1	10	62	1	1	12
Venezia	1	6	29	1	—	6
<i>Omissis</i>						
Totali	22	114	560	22	5	133

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*Visto: *Il Ministro per il tesoro**(È approvata).*

TABELLA D.

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto ai Tribunali.

S E D I	Magistrati giudicanti				Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri Istruttori	Giudici	Procuratori della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Bari	1	5	1	28	1	1	7
Catania	1	7	1	29	1	1	7
<i>Omissis</i>							
Totali	153	240	11	1.660	153	11	448

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*Visto: *Il Ministro per il tesoro**(È approvata).*

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)35^a SEDUTA (9 maggio 1956)

TABELLA E.

Magistrati addetti alle Preture.

S E D I	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
<i>Omissis</i>			
Barra	—	3	—
Brescia	2	3	1
Foggia	1	3	—
<i>Omissis</i>			
Totali	121	1.385	200

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*
(È approvata).

Visto: *Il Ministro per il tesoro*

TABELLA F.

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura.

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di Cassazione	Procura Generale presso la Corte di Cassazione	Tribunale superiore acque pubbliche	Corti di Appello	Procura Generale presso le Corti di Appello	Tribunali	Procura della Repubblica presso i Tribunali	Preture	
Magistrati di Cassazione.	139	25	1	136	27	11	11	—	350
Magistrati di appello . .	—	—	—	560	133	393	153	121	1.360
Magistrati di Tribunali e Aggiunti giudiziari . .	—	—	—	—	—	1.660	448	1.385	3.493
Uditori:									
con funzioni di vicepretori	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
Totali	139	25	1	696	160	2.064	612	1.706	5.553

Visto: *Il Ministro per la grazia e giustizia*
(È approvata).

Visto: *Il Ministro per il tesoro*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

ROMANO, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi fanno, intorno a questo disegno di legge si è acceso un contrasto di interessi tra ufficiali giudiziari ed aiutanti. Il contrasto, in sostanza, è sull'articolo 1 del disegno di legge, relativo ai servizi delle notificazioni e delle esecuzioni. Ora, credo di poter affermare che durante il tempo intercorso tra la passata seduta ed oggi, ci si è avvicinati ad un componimento tra ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari. Anche per l'interesse che si ha ai buoni rapporti tra queste due categorie, sarebbe opportuno rinviare questa discussione per esaminare le proposte conciliative che dovrebbero essere presentate.

PICCHIOTTI. Sono perfettamente d'accordo con il senatore Romano, perchè una frattura fra gente che vive dello stesso lavoro, dalla mattina alla sera, sarebbe la cosa meno desiderabile, dato che potrebbe portare a delle conseguenze molto gravi anche per il funzionamento della giustizia.

Ci sono particolari situazioni in cui il diritto non è certo la morale! Gli uni infatti rivendicano il loro buon diritto, però bisogna che contemperino il loro diritto con l'esigenza, di carattere umanitario, di venire incontro anche ai bisogni degli altri.

Su questo terreno ritengo che una soluzione si potrà trovare. Non siamo certo noi, quindi, che dobbiamo determinare una rottura tra queste categorie, ma dobbiamo far sì che gli uni si persuadano a riconoscere le ragioni degli altri.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi permettono, vorrei leggere quanto è stato detto

dai senatori Azara, Spallino, Picchiotti ed anche da altri colleghi qui presenti, sulla questione delle attribuzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari, nella discussione che si svolse davanti alla Commissione di giustizia del Senato durante la prima legislatura sul disegno di legge per l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, che divenne poi la legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

Nella seduta del 13 giugno 1951 si discusse l'articolo 151 del progetto. Quell'articolo era così redatto: « Negli uffici ai quali siano addetti aiutanti ufficiali sono demandate ad essi la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e l'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione. Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I della parte II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, escluse quelle dell'articolo 92 ».

Con questo articolo — come allora ebbi a dire nella mia qualità di relatore — si demandava agli aiutanti ufficiali giudiziari la notifica di tutti gli atti di materia civile, penale ed amministrativa; inoltre si demandava loro la assistenza alle udienze. Alla Camera dei deputati — proseguivo — è sorta una discussione sulla portata di questo articolo e si è finito con l'approvare l'articolo 151 in una diversa formulazione.

Il senatore Azara, in quella occasione, chiese: « Domando se l'articolo 151, nel nuovo testo proposto dal relatore, comporta che sono soltanto gli aiutanti ufficiali giudiziari a provvedere alla notificazione, sottraendo questa facoltà agli ufficiali giudiziari. Se questo è il significato, mi oppongo senz'altro alla formulazione dell'articolo 151, perchè il primo e proprio compito degli ufficiali giudiziari è quello della notificazione, e sono essi che debbono esserne i responsabili ».

Io a mia volta replicai: « Onorevole Azara, con questa formulazione pare che gli uffici del Ministero intendessero dividere i compiti e affidare agli ufficiali giudiziari la parte esecutiva e tutti gli altri atti (come ad esempio i protesti) e agli aiutanti ufficiali giudiziari la

parte della notificazione, così come era nel disegno di legge originario, appunto per venire incontro agli interessi di categoria ».

Ed il senatore Azara, a sua volta: « Gli interessi della categoria sono giusti e dobbiamo tenerne conto, ma prima di ciò dobbiamo tener conto degli interessi di tutti i cittadini: non si dimentichi che dalle notificazioni il più delle volte dipende l'esito di processi civili e qualche volta anche penali. Non è possibile escludere dalle notificazioni proprio gli ufficiali giudiziari — cioè l'organo naturale, secondo il nostro ordinamento giudiziario, per tale funzione — perchè in tal modo aboliremmo la figura dell'ufficiale giudiziario. Posso capire che per comodità l'ufficiale giudiziario deleghi questa parte del suo lavoro, più noiosa ma anche più delicata, agli aiutanti, ma noi non possiamo consentire ciò in una legge ».

Il senatore Romano Antonio intervenne dicendo: « Sono pienamente consenziente con il concetto espresso dall'onorevole Azara. Non possiamo allontanarci dal principio fondamentale dell'articolo 59 del Codice di procedura civile, che fissa appunto la competenza per le notificazioni e gli atti esecutivi all'ufficiale giudiziario. Se noi lo spogliamo di questa parte, che è la parte principale della sua funzione, lo rendiamo nullo e creiamo delle gravissime incongruenze, perchè può esservi il caso in cui in un ufficio giudiziario l'aiutante ufficiale giudiziario sia assente per una notifica e l'ufficiale giudiziario non possa compiere una notifica che gli sia richiesta nel frattempo da un avvocato; come potrebbe anche avvenire, secondo la proposta del relatore, che ci sia bisogno della notifica di atti di esecuzione e contemporaneamente dell'atto di esecuzione per cui siano impegnati sia l'ufficiale giudiziario che l'aiutante ufficiale giudiziario ».

Il senatore Picchiotti, a sua volta disse: « Credo che avremmo potuto evitare questa lunga discussione se avessimo tenuto presenti le osservazioni perentorie degli ufficiali giudiziari, i quali dicono: " L'emendamento produrrebbe conseguenze assurde in quanto porterebbe alla inderogabile necessità di sostituire, in caso di assenza o impedimento, l'aiutante ufficiale giudiziario con l'ufficiale giudiziario. Ne facciamo una questione di prestigio e non di interesse. Togliere a noi la fun-

zione essenziale della notifica non è possibile. Diamo agli aiutanti il compenso delle notificazioni, riservateci il principio di autorità che spetta a noi " ».

E mi astengo dal continuare nella lettura di questi lavori preparatori...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sulla richiesta che è stata fatta dal senatore Romano, il Governo è d'accordo.

Debbo dire che in questi giorni ho avuto contatti con i rappresentanti delle categorie interessate e credo che l'ultima seduta della Commissione sia stata particolarmente utile al fine di spingere le due categorie ad una intesa. Perchè, quando le categorie hanno sentito quella che era l'unanime opinione della Commissione, sulla quale era perfettamente d'accordo il Governo, queste categorie sono state spinte a cercare un punto di intesa.

Dissi ai rappresentanti di quelle categorie che il Senato era unanime nell'affermare l'esigenza indispensabile dell'ufficio unico, e quella di una migliore e più equa ripartizione dei proventi e che il Senato aveva anche esaminato a fondo il problema della competenza, che è quello che in modo particolare ci è stato ora sottolineato e ricordato dal Presidente Spallino.

Dirò che mi sono permesso, in via pratica, di fare qualche proposta, che non so come le categorie potranno valutare, al fine di impedire, come dissi la volta scorsa al Senato, che si agganciasse in modo proprio ineluttabile, vorrei dire, il problema della competenza con quello della migliore ripartizione dei proventi. Le cose, a prima vista, possono sembrare legate indissolubilmente, ma credo sia possibile trovare una soluzione che, ferma restando la questione dell'ufficio unico, possa portare ad una migliore e più equa distribuzione dei proventi, specie in certe sedi di punta dove questa distribuzione è particolarmente ingiusta, senza toccare o toccando minimamente il problema della competenza, per quella serie di argomentazioni che il senatore Spallino ha ricordato poc'anzi, leggendo i lavori preparatori della legge organica.

Il Governo sarebbe favorevole anche alla nomina di una Sottocommissione che predispo-

nesse una soluzione del problema da sottoporre al Governo ed alla Commissione, ma poichè il senatore Romano ci ha annunciato che le stesse categorie starebbero elaborando una loro soluzione, attendiamo questa soluzione e, se questa sarà accoglibile dal Governo e dal Parlamento, sarà tanto di guadagnato perchè sarà una soluzione che nascerà dalle parti, che sono in questo momento in discussione polemica tra loro.

AZARA. Ringrazio il Presidente ed amico senatore Spallino di averci ricordato la discussione svoltasi su questo problema nel 1951. Io resto fermissimo su quello che dissi allora: gli ufficiali giudiziari debbono essere tutelati nella loro funzione e nelle loro attribuzioni, ma deve essere pur chiaro che essi non debbono esagerare in maniera da privare gli aiutanti ufficiali giudiziari di quanto loro spetta.

Insomma, il mio concetto è questo: l'ufficiale giudiziario deve valersi, prima di tutti gli altri, degli aiutanti ufficiali giudiziari e solo in un secondo tempo, soltanto quando il lavoro sia tale che gli aiutanti ufficiali giudiziari non possano svolgerlo, potrà ricorrere ai famosi commessi o straordinari. Perchè, ancora una volta, ripeto: bisogna arrivare ad eliminare quelle persone che sono inefficienti e non danno alcuna garanzia di regolare adempimento del servizio.

MARZOLA. La Commissione aveva già acquisito un certo convincimento, un orientamento di massima ben chiaro in ordine alla soluzione del problema. C'è però qualche fatto nuovo oggi. L'impressione della categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari è che si cerchi di dilazionare la soluzione del problema, che è un problema veramente importante ed estremamente delicato, al quale sono legati i vitali interessi di questi aiutanti ufficiali giudiziari e delle rispettive famiglie.

La loro preoccupazione è che si stia sviluppando una manovra defatigatoria da parte degli ufficiali giudiziari per rinviare *sine die* la soluzione del problema.

Allora la raccomandazione che vorrei fare, signor Presidente, è che alla prossima convocazione della Commissione il disegno di legge venga posto al numero uno dell'ordine del giorno.

PICCHIOTTI. È bene che sia noto, al riguardo, che questo nostro procedere con lentezza non è dovuto ad alcun ostruzionismo, ma ad una preoccupazione viva, da parte nostra, di tutelare gli interessi di questa gente. Perchè bisogna far capire loro questo, che se si dovesse stare alle disposizioni della legge, tutto andrebbe contro di loro. Invece noi cerchiamo di avvicinarli agli ufficiali giudiziari.

Quindi gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno tutto da guadagnare e nulla da perdere da questo breve intervallo di tempo che ci divide dalla soluzione del problema.

PRESIDENTE. Desidero assicurare il senatore Marzola che da parte della Commissione non c'è alcuna intenzione di aiutare manovre defatigatorie da parte di chicchessia.

La Commissione si è resa ben conto della importanza e della gravità del problema. A mio parere, il problema non è di facile soluzione perchè gli aiutanti ufficiali giudiziari vogliono fare dei passi avanti e forse modificare quello che la legge istitutiva dà loro di competenza; mentre se si desse la facoltà agli aiutanti ufficiali giudiziari di notificare anche gli atti esecutivi, non ci sarebbe più alcuna differenza tra aiutanti ufficiali giudiziari ed ufficiali giudiziari. Il punto da risolvere, in diritto, è unicamente questo.

Posso assicurare il senatore Marzola che questa discussione sarà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta che la Commissione terrà.

Mi sembra però opportuno nominare sin da questo momento, se il relatore è d'accordo, due altri senatori che, con lui, possano esaminare le eventuali proposte delle parti interessate e prospettare alla Commissione la soluzione più opportuna e confacente al sistema e alla volontà della legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei dire al senatore Marzola che il Governo non solo non sarebbe favorevole al rinvio *sine die*, ma ha lavorato per una sollecita soluzione del problema. Il Governo è favorevole all'ufficio unico e ad una più equa distribuzione dei proventi; il Governo ha solo lasciato aperta la questione « competenze ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)35^a SEDUTA (9 maggio 1956)

Io prospetterei l'ipotesi di togliere una parte di proventi di certe voci per destinarli ad una Cassa al fine di riequilibrare i proventi degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si tratta, comunque, di trovare una qualsiasi soluzione che possa andare incontro alle esigenze degli aiutanti ufficiali giudiziari.

È mia impressione che questi aiutanti non facciano grosse questioni sulla competenza, ma facciano questione di proventi.

Gli ufficiali giudiziari invece, almeno a parole (ma noi non siamo tenuti ad esaminare le intenzioni) hanno detto: facciamo questione di prestigio per quanto riguarda le competenze ma siamo disposti a cedere sui proventi. Io, a mia volta, ho replicato: se le cose stanno così, credo che le opposte tesi possano conciliarsi.

MI parrebbe, quindi, che la Sottocommissione proposta potrebbe prossimamente esaminare gli eventuali suggerimenti delle categorie interessate, riservandosi, se queste non fos-

sero accettabili, di giungere essa stessa ad una soluzione del problema.

GAVINA. Dichiaro di associarmi alla proposta fatta dal Presidente.

PRESIDENTE. Propongo, quindi, che il relatore Romano e i senatori Franza e Gavina, facciano parte di questa Sottocommissione e alla prossima seduta riferiscano sull'argomento, in maniera che la Commissione possa deliberare.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.